- Roma -

RICORSO

Con istanza cautelare e contestuale ricorso ex art. 116 c.p.a.

Per la sig.ra **Paola Tichetti,** CF. TCHPLA74P58H501Q, nata a Roma il 18.09.1974 e residente in Mentana (RM) alla via Antonio Moscatelli n. 176,

rapp.ta e difesa giusta mandato su foglio separato da considerarsi in calce al

presente atto dagli Avv.ti Gianandrea Maria Perrella, CF.

PRRGND82R18F839Y e Saverio Curcio, CF. CRCSVR79R25F839N, con i

quali elegge domicilio digitale presso l'indirizzo p.e.c.

saveriocurcio@avvocatinapoli.legalmail.it indicando per le comunicazioni

anche l'indirizzo p.e.c. gianandreamariaperrella@legalmail.it, ed il numero

di telefax 081422355;

- RICORRENTE -

Contro la **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**, P.IVA 10110821005,

in persona del legale rapp.te p.t., dom.to presso la sede legale dell'Ente in

Roma, al Viale Oxford 81, e/o presso l'Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, alla Via dei Portoghesi 12;

- RESISTENTE -

per l'annullamento, previa sospensione

- del provvedimento, pubblicato in data 16 luglio 2024, contenente

l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati idonei a seguito della

prova orale nel concorso pubblico in forma aggregata a n. 485 posti

Area degli Operatori-Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario

indetto dall'Azienda capofila Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata,

nella parte in cui non include il ricorrente, e dei relativi verbali;

- del verbale di valutazione delle prove orali redatto il 16 luglio 2024 dalla I Sottocommissione esaminatrice, nominata sensi del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 nonché dell'art. 35 quater del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i, sessione d'esame delle ore 12.00, limitatamente alla parte in cui la prova della ricorrente è stata giudicata insufficiente;

- di tutti gli atti annessi, antecedenti e connessi

Nonché ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

per l'annullamento

- del provvedimento prot. uscita n. 0021406/2024 del 23.9.2024 (doc. 1 bis) mediante il quale la Fondazione PTV Tor Vergata ha dato riscontro negativo all'istanza di accesso agli atti presentata dal procuratore della ricorrente (doc. 1) disponendone il differimento nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza, con la conseguente condanna nei confronti dell'Ente resistente ad esibire la documentazione richiesta.

FATTO

La sig.ra Paola Tichetti ha partecipato al bando di concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il profilo professionale di Operatore Sociosanitario, indetto dalla Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023 (doc. 2).

In particolare, l'art. 11 del bando prevedeva due prove di esame: una prova

pratica, consistente nell'esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, e una prova orale vertente sull'approfondimento delle materie di cui alla prova pratica. Nell'ambito della prova orale era previsto inoltre che fosse accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il punteggio riservato alle prove d'esame era pari a punti 60, di cui 30 per la prova pratica (valutazione di sufficienza per l'ammissione alla prova orale 21/30) e 30 per la prova orale (valutazione di sufficienza 21/30).

Altri 40 punti erano poi riservati alla valutazione dei titoli, il tutto quindi in ossequio all'art. 8, quarto comma, D.P.R. n. 220/01.

Ciò posto, la ricorrente veniva quindi regolarmente inserita nell'elenco dei candidati ammessi al concorso, con codice domanda n. 3946548, giusta DDG n. 95 del 26.1.2024 (doc. 3).

Superata la prova pratica, con la valutazione di 29\30 l'odierna ricorrente sosteneva la prova orale il giorno 16.07.2024, alle ore 12.00, innanzi alla I sottocommissione di esame.

La sera stessa, mediante la pubblicazione degli esiti esami sul sito della Fondazione PTV Policlinico di Tor Vergata, apprendeva di aver riportato un giudizio di 18 punti alla prova orale, e dunque di non essere stata giudicata idonea.

A questo punto, anche al fine di comprendere il ragionamento seguito dall'organo valutativo per l'assegnazione del punteggio alla prova orale, con PEC del 31.07.2024, la ricorrente formulava apposita istanza di accesso agli atti per acquisire i verbali della Commissione relativi ai criteri generali di

valutazione e, più nel dettaglio, i verbali di valutazione della propria prova orale sostenuta come detto il giorno 16.07.2024.

Soltanto in data 23.9.2024, la Fondazione PTV Policlinico Torvergata informava che "il diritto di accesso agli atti e documenti della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è disciplinato dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e di accesso civico generalizzato, dell'accesso ai dati personali – approvato con DDG n. 12 del 09/01/2023 che, alla Sezione I – Accesso agli Atti ex L. 241/1990, art. 11, comma 1, lettera g, a tutela delle esigenze di riservatezza dell'Amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, include tra le categorie di atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm. (omissis) i documenti preparatori istruttori e atti inerenti la procedura per l'espletamento dei concorsi, compresi gli elaborati relativi alle prove concorsuali e ciò fino alla conclusione delle medesime procedure. Per quanto espresso, la richiesta di accesso agli atti amministrativi avanzata dalla S.V. deve intendersi differita alla conclusione della procedura, fatta salva l'eventuale reiterazione della richiesta al termine del procedimento".

E' evidente che il suddetto riscontro all'istanza di accesso ha provocato un grave pregiudizio alla ricorrente che, pertanto, è costretta a proporre il presente ricorso al "buio" e, quindi, senza verificare prima attraverso i verbali della Commissione quanto di qui a poco si sosterrà.

Ad ogni modo, pare indubitabile che l'accaduto giustifichi, dunque, il contestuale ricorso ex art.116 c.p.a. volto al necessario ottenimento della

documentazione richiesta.

Alla luce di quanto esposto e per come si chiarirà brevemente di seguito, è di tutta evidenza l'interesse della ricorrente all'accoglimento del presente ricorso in ragione dei seguenti

MOTIVI

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e succ. mod. int., in particolare degli artt. 10 e 16. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Violazione e falsa applicazione delle procedure di gara come disciplinate dal Bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 72 del 7.9.2023. Violazione dei principi di collegialità. Violazione dei principi generali in materia di valutazione delle prove concorsuali.

Come esposto in narrativa, la I sottocommissione, nella seduta del 16.07.2024, ha attribuito alla prova orale della ricorrente il punteggio complessivo di 18, insufficiente per il raggiungimento dell'idoneità.

Orbene, tralasciando per il momento ogni considerazione in ordine alla sindacabilità della suddetta valutazione, va da subito rilevato che tale giudizio di non idoneità è comunque viziato per illegittima composizione della commissione giudicatrice.

Afferma la ricorrente, infatti, che al momento dell'ingresso nella stanza virtuale e per tutta la durata dell'esame, svolto in modalità online, erano presenti soltanto due membri della Commissione.

Sul punto, si palesa evidente la violazione dell'art. 10, co. 2, D.P.R. 220/01, secondo cui "La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei

titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati".

D'altronde, anche il successivo art. 16, co. 2, del richiamato D.P.R. dispone inequivocabilmente che "L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico".

Sul punto, va anche osservato che lo stesso Bando di gara (art. 7) prevedeva la possibilità che fossero nominate una o più sottocommissioni, precisando tuttavia che dovessero essere riunite *nella stessa composizione della commissione del concorso* – ovvero alla presenza del presidente e di altri due membri.

Ed allora, occorre evidenziare l'esigenza inderogabile della presenza dell'intero collegio quanto meno durante lo svolgimento della prova orale, atteso che "E' irrilevante la irregolare composizione della Commissione allorchè essa pone in essere (non già una attività decisoria e valutativa ma) una mera attività preparatoria e istruttoria, il che accade, per esempio, allorchè proceda agli incombenti relativi al momento dell'abbinamento degli elaborati, delle buste, al rimescolamento, all'apposizione del numero progressivo sulla busta maggiore. Infatti, in sede di operazioni concorsuali, non si richiede la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima e valutazione delle prove concorsuali; selezione degli

argomenti e redazione delle tracce della prova scritta; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio o preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 195/23).

E' ormai consolidato l'orientamento secondo cui "nei pubblici concorsi il modus procedendi deve essere effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d'esame da correggere" (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 997/16).

Ciò chiarito, ed al fine di fornire prova di quanto affermato, come rappresentato in premessa la ricorrente ha presentato formale istanza di accesso agli atti in data 31.07.2024 rimasta tuttavia priva di riscontro.

Ad ogni buon conto, come si preciserà in seguito si chiede fin d'ora che codesto ecc.mo Tribunale voglia ai sensi dell'art. 63 co. 2 e dell'art. 64 co. 3 c.p.a. ordinare all'Ente resistente di depositare i verbali di correzione nonché le registrazioni video dell'esame sostenuto dalla ricorrente – unico elemento oggettivo dal quale desumere la fondatezza o meno di quanto sostenuto.

1.1) Segue.

La nomina della commissione d'esame è avvenuta con Deliberazione del Direttore Generale n. 298 del 6.3.2024 (doc. 4) poi rettificata ed integrata in

via definitiva con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 23.4.2024 (doc. 5).

Da quest'ultimo provvedimento, si evince che il Presidente di commissione, indicato nella persona del dott. Alessandro Sili, ricopriva anche la funzione di Presidente di tutte le sottocommissioni.

Orbene, atteso che il giorno in cui la ricorrente ha sostenuto la prova orale (16.07.2024 ore 12) innanzi la prima sottocommissione (doc. 6), si sono contestualmente tenute le prove orali di altri candidati anche innanzi la seconda (doc. 7), la terza (doc. 8), la quarta (doc. 9) e la quinta sottocommissione (doc. 10), emerge con ulteriore evidenzia la necessità di prendere visione non soltanto dei verbali di correzione della prima, ma anche delle altre sottocommissioni riunite per la stessa data del 16.07.2024. Ed infatti, è agevole supporre che il Presidente di commissione non potesse contestualmente esaminare più candidati nello stesso tempo e innanzi a sottocommissioni diverse!

Deve presumersi, quindi, che le sottocommissioni del 16.07.2024 fossero formate da 3 membri, escluso il Presidente della Commissione.

La circostanza appare dirimente, ai fini della corretta applicazione del principio del collegio perfetto nei pubblici concorsi.

Laddove dovesse emergere, infatti, che il Presidente fosse stato contemporaneamente presente in più sottocommissioni, risulterebbe violato *per tabulas* il richiamato principio di collegialità.

Sul punto, pare quasi superfluo sottolineare che il Presidente non ha soltanto il compito di sovraintendere alla regolarità delle operazioni, ma svolge anche un ruolo attivo nell'esame e nella valutazione dei candidati.

Esame e valutazione che non possono non ritenersi viziati, se le operazioni vengono svolte da uno dei membri della commissione nello stesso momento presente in cinque diverse sottocommissioni...

Tuttavia, stante il richiamato mancato riscontro alla formale istanza di accesso agli atti, non è stato possibile allo stato fornire documentazione a supporto di quanto sostenuto.

2) Eccesso di potere. Sviamento. Disparità di trattamento. Manifesta irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione del bando. Argomenti di prova orale non attinenti al profilo professionale.

La prova orale della ricorrente ha riguardato, oltre le competenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese, unicamente una domanda tecnica, non presente in banca dati ("la stomia intestinale").

Tale quesito, oltre a non essere presente in banca dati, è da considerarsi manifestatamente irragionevole perché inconferente con il carattere tecnico del profilo richiesto e riguardante piuttosto aspetti attinenti la scienza medica o quantomeno infermieristica.

Sul punto, pare opportuno anzitutto mettere in risalto la definizione e le funzioni dell'operatore sociosanitario (OSS), come descritte nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità: l'operatore sociosanitario "svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attivita' su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori,

secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo".

Le competenze di un Oss sono ampie e delicate, ed afferiscono ad una vasta rea: interventi igienici, assistenza alla mobilità, somministrazione dei pasti, rilevazione dei bisogni primari, collaborazione con il personale medico e infermieristico per garantire la corretta somministrazione dei farmaci e la gestione delle pratiche burocratiche.

Per quanto ampie, tuttavia, non sfociano certo nel campo delle scienze mediche o infermieristiche, ragion per cui non è dato comprendere quindi l'attinenza al profilo oggetto di concorso di un quesito ultra specialistico e pertinente con ogni evidenza a personale sanitario munito di ben altre qualifiche e titoli di studio.

D'altro canto, è sufficiente leggere a titolo esemplificativo l'allegato 1 S.P. OSS rev. 12.6.2019, *Standard professionale dell'operatore socio-sanitario Regione Lazio (doc. 11)* per intendere come all'OSS non siano affatto richieste, né siano necessarie, conoscenze di un laureato in medicina e chirurgia.

Nel caso di specie si rientra quindi nelle ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza, in quanto il quesito posto si è allontanato dalle materie della funzione di operatore socio-sanitario per rientrare in materie prettamente mediche o infermieristiche.

(In fattispecie analoga, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, n. 507/2019; cfr.

anche Cons. di Stato, Sez. III, n. 4864/2016; Cons. di Stato, Sez. VI, n. 506/2016).

Pare opportuno sottolineare, ancora, che per l'ottenimento dell'attestato di qualifica di primo livello di operatore socio sanitario è sufficiente il titolo di studio della licenza media.

Di qui l'illegittimità del provvedimento di mancata idoneità, con conseguente diritto dell'istante alla ripetizione della prova orale.

3) Difetto di imparzialità, pubblicità e trasparenza; arbitrarietà e irragionevolezza nel ricalcolo dei punteggi dei candidati; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

L'inattendibilità ed illogicità dell'operato della sottocommissione emerge, ancora, sotto ulteriori profili.

a) In primo luogo, ci si riferisce alla circostanza che, da quanto emerge dal provvedimento impugnato, in appena 1 ora, dalle ore 12 alle 13 sono stati esaminati, valutati e giudicati ben 9 candidati.

A ciascuno sarebbero stati mediamente concessi quindi 4 minuti (!) per dimostrare le proprie competenze sotto 3 diversi aspetti: conoscenza della lingua inglese, conoscenza dell'uso e delle apparecchiature informatiche, approfondimento delle materie di cui alla prova pratica (art. 11 bando di gara).

Analogo discorso potrà verosimilmente farsi anche per tutte le operazioni di valutazione e verbalizzazione.

Orbene, non ignora questa difesa l'orientamento giurisprudenziale in base al quale non sarebbe valutabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d'esame, sia per la

mancanza di una predeterminazione normativa dei tempi, sia per l'impossibilità di stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione.

Tuttavia, la congruità del tempo dell'azione amministrativa, al di là della sussistenza di predeterminazioni, è principio teso a garantire la serietà ed attendibilità dell'operato, che nella fattispecie consiste nella applicazione di criteri tecnico scientifici nella valutazione della prova, con la finalità di valutare l'idoneità del candidato allo svolgimento della professione di operatore sociosanitario.

Perché il procedimento stesso risulti attendibile, dunque, è necessario quantomeno che i tempi dell'esame orale prima e quelli di valutazione collegiale poi, debbano essere congrui.

Ebbene, la circostanza che manchi un parametro normativo che a priori stabilisca un congruo minutaggio – peraltro, tecnicamente nemmeno ipotizzabile in considerazione del diverso grado di approfondimento a cui ciascun candidato può legittimamente essere sottoposto può – di certo non vale a ritenere di per sé congruo qualsiasi minutaggio effettivamente dedicato dalla Commissione alle operazioni di esame.

Non è dubitabile però che appare illogico ed irragionevole che in poco tempo si siano potuti esaminare collegialmente ben 9 candidati, ognuno dei quali in tre ambiti di competenza completamente diversi tra loro.

Con la conseguenza che l'eccessiva compressione dei tempi di esame – mediamente 4 minuti a candidato - si pone in contrasto con gli obiettivi di puntuale, corretta e adeguata valutazione, con eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento e cattivo uso della discrezionalità

tecnico – amministrativa.

b) In secondo luogo, fermo quanto sopra, il provvedimento di non idoneità impugnato è illegittimo laddove esso si limita ad attribuire un mero punteggio numerico ai singoli candidati, senza alcuna specificazione - né contestuale, né in alcun altro atto della selezione - delle modalità di assegnazione dei punteggi e dei criteri di valutazione dell'esame, peraltro vertente come sopra indicato su tre discipline distinte.

Tale modus operandi è palesemente ed irrimediabilmente confliggente con i principi generali in tema di procedure di comparative volte all'affidamento di incarichi pubblici, che devono essere ispirate alla trasparenza ed imparzialità nella valutazione dei candidati, al fine sia di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti sia di consentire che l'attribuzione degli incarichi avvenga all'esito di un'adeguata valutazione e valorizzazione del merito per un proficuo svolgimento delle funzioni.

Questa difesa è ben a conoscenza dello stabile orientamento giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente, <u>purchè però siano prefissati con chiarezza i</u> criteri di valutazione.

Nel caso di specie, non vi è traccia dei criteri di giudizio utilizzati dalla commissione esaminatrice.

Ciò anche in contrasto, peraltro, con il dettato normativo previsto dal D.lgs. n. 165/2001, art. 35 quater, co. 3, "Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un

presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente".

In sintesi, "l'utilizzo del solo punteggio numerico ai fini della valutazione delle prove concorsuali può essere sì sufficiente, ma nel solo caso in cui risultino definiti criteri di massima, anche a livello generale, e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato" (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4745/2018).

Senza omettere di considerare che in difetto di tali specificazioni ed allegazioni, inoltre, risulta fortemente compresso anche il diritto di difesa dei concorrenti, che, non essendo in grado di conoscere i criteri seguiti nella valutazione delle prove, vedono penalizzato il diritto costituzionalmente protetto di agire in giudizio per la piena tutela dei loro diritti.

4) Ex art. 116 c.p.a. – Violazione dei principi di pubblicità, buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 3, 22, 24 della L. 241/90. Difetto di motivazione. Accertamento e declaratoria del diritto di accesso ed emanazione di ordine di esibizione di documenti concorsuali richiesti con istanza di accesso agli atti.

In premessa si è detto che, con la PEC del 31.07.2024 la ricorrente ha

inoltrato istanza di accesso per acquisire "ai fini difensivi" tutta la documentazione relativa al concorso e segnatamente: COPIA ISTANZA _--

- elaborato scritto, verbali di correzione, griglie di valutazione e video registrazioni, della candidata;
- elaborato scritto, verbali di correzione, griglie di valutazione e video registrazioni, dei candidati giudicati idonei dalla Commissione.

Tuttavia, del tutto illegittimamente, l'Amministrazione con nota prot. n. 21406/2024 del 23.9.2024 ha arbitrariamente disposto il differimento dell'istanza, di fatto negando la possibilità alla ricorrente di verificare la regolarità della composizione della commissione e la correttezza dell'iter valutativo adottato.

Tale provvedimento è palesemente illegittimo per le seguenti ragioni.

E' principio consolidato in giurisprudenza che, sulla base di quanto previsto dagli artt.22 e ss. della L.n.241/90, in materia di pubblici concorsi, il diritto di accesso deve essere sempre garantito al candidato a cui deve essere consentito di acquisire, con l'accesso, le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione che lo riguardano nell'ambito di un concorso pubblico.

Per le ragioni sopra esposte, e anche al fine di veder pienamente esercitato il proprio diritto alla difesa, così come garantito dall'art. 24 della Costituzione, la ricorrente ha interesse a prendere visione della documentazione inerente al concorso e oggetto dell'istanza il cui accesso è stato indebitamente negato dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

Si ribadisce nuovamente che gli scriventi procuratori sono stati costretti a proporre il presente ricorso in maniera esplorativa, in assenza dei verbali di valutazione debitamente richiesti all'Ente.

Ed allora, è evidente che la mancata ostensione degli atti comporta la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, precisando in ogni caso che l'amministrazione ha il dovere di esibire gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e quelli in esso citati anche ai sensi dell'art. 46 comma 2 c.p.a.

Com'è noto, "il diritto d'accesso ai documenti prodotti dai candidati e agli atti del procedimento in un concorso prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi, perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione ove è prevista la comparazione dei valori" (T.A.R., Roma, sez. II, 03/09/2010, n. 32103). Ed ancora, "Sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. In questa sede si chiede dunque l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione di un ordine di esibizione per l'estrazione della documentazione richiesta dalla ricorrente nella propria istanza di accesso" (T.A.R., Roma, sez. V, 02/01/2023, n. 30).

Ben precisandosi, comunque, che anche la motivazione offerta dalla Tor Vergata, secondo cui i documenti non saranno trasmessi "fino alla conclusione delle procedure" non può essere opposta alla ricorrente.

Ed infatti, a fronte del provvedimento di non idoneità, per la sig.ra Tichetti la procedura si è definitamente conclusa, con conseguente diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti che la riguardano, anche per non frustare il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Non è dato intendere, ad ogni modo, come possa essere compromesso il buon andamento della pubblica amministrazione, fornendo almeno i documenti che riguardano strettamente e unicamente la prova della ricorrente, come ad esempio la registrazione video della prova orale o i verbali di correzione se del caso con i dovuti omissis.

In questa sede si chiede dunque l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente emanazione di un ordine di esibizione per l'estrazione della documentazione richiesta dalla ricorrente nella propria istanza di accesso.

In via istruttoria

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata di esibire la documentazione richiesta con istanza di accesso del 31.07.2024 e di disporre altresì un ordine istruttorio nei confronti dell'Ente resistente affinchè produca i verbali degli esami orali svolti innanzi le altre sottocommissioni il giorno 16.07.2024, ore 12, ai sensi degli artt. 63, co. 1, e 64, co. 3, c.p.a.

Sull'istanza di sospensione

Il danno grave ed irreparabile deriva dalla mancata idoneità e quindi alla ammissione in graduatoria del concorso "de qua", di imminente

pubblicazione, e può essere superato con l'ammissione con riserva alla

graduatoria ovvero con la rinnovazione dello svolgimento della prova orale.

Con l'ulteriore annotazione che grave è il danno che patisce il ricorrente

anche sotto il profilo della perdita di opportunità di lavoro e di

arricchimento professionale.

P.Q.M.

SI CONCLUDE

Affinchè codesto Ecc. mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso,

voglia, previa sospensione:

- annullare il, provvedimento, pubblicato in data 16 luglio 2024, contenente

l'elenco dei nominativi dei candidati giudicati, nella parte in cui non include

il ricorrente, con conseguente diritto all'ammissione con riserva in

graduatoria e alla ripetizione della prova orale;

- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.116 c.p.a., il diritto di accesso e

l'illegittimità del provvedimento di differimento prot. n. 21406 del

23.9.2024 opposto dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

all'istanza proposta dalla ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al

reclutamento al pubblico impiego, è dovuto pertanto un contributo unificato

nella misura di € 325,00.

Si producono documenti come da foliario.

Avv. Gianandrea Perrella

Avv. Saverio Curcio

18